

COMUNE DI PALAU

Provincia di Sassari
Piazza Popoli d'Europa, 1 – 07020 Palau (SS)
C.F. 82004530901 – P.IVA 01373510906 – PEC: protocollo@pec.palau.it

CONTRATTO DI SERVIZIO

tra il Comune di Palau e Palau Servizi Turismo S.r.l.

DATI IDENTIFICATIVI DELLE PARTI

Il presente contratto è stipulato tra:

ENTE COMMITTENTE

Denominazione: Comune di Palau
Codice Fiscale: 82004530901
Partita IVA: 01373510906
Codice Catastale: G258
Codice IPA: c_g258
Sede legale: Piazza Popoli d'Europa, 1 – 07020 Palau (SS)
PEC: protocollo@pec.palau.it
Rappresentato da: Il Responsabile del Servizio

SOGGETTO AFFIDATARIO

Denominazione: Palau Servizi Turismo S.r.l.
Codice Fiscale / P.IVA: 03071720902
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata
Sede legale: Piazza Popoli d'Europa, 1 – 07020 Palau (SS)
Data costituzione: 30 marzo 2026
Codice ATECO: 522150 – Gestione di parcheggi e autorimesse
Rappresentante legale: Campesi Roberta – C.F. CMPRRT78P55G015B

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Comune di Palau (SS) rappresenta un angolo di paradiso della Sardegna con potenzialità turistiche non ancora adeguatamente espresse. L'economia locale è fortemente legata al turismo e caratterizzata da una marcata stagionalità: la popolazione passa da circa 4.300 residenti a oltre 2,2 milioni di presenze complessive, con più di 850.000 turisti pernottanti. Questo comporta un'intensificazione significativa delle attività comunali tra aprile e novembre, seguita da una drastica riduzione nei mesi invernali. Il Comune, tuttavia, non dispone di una struttura organizzativa adeguata.

Per queste ragioni, ha individuato nella costituzione di una società in house il modello più flessibile ed efficiente per la gestione dei servizi, capace di adattarsi alla stagionalità e garantire un coordinamento unitario delle attività.

Pertanto:

- richiamata la relazione istruttoria redatta ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 5 D.Lgs. 175/2016 del _____;
- richiamato il Piano Economico-Finanziario (PEF) allegato, che costituisce parametro di riferimento per la determinazione dell'equilibrio economico-finanziario del servizio del _____;
- richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ di costituzione della società denominata Palau Servizi Turismo S.r.l., interamente partecipata dal Comune di Palau, con la previsione di affidamento dell'esercizio nel territorio comunale del servizio di gestione dei parcheggi pubblici e delle autorimesse;
- richiamata la Deliberazione Consiglio Comunale n. ____ del _____ di approvazione dello statuto di detta Società;
- richiamata la deliberazione del Comune di affidamento in house del servizio alla Palau Servizi Turismo S.r.l. n. _____ del _____;
- dato atto che sussistono in capo alla Palau Servizi Turismo S.r.l. i requisiti dell'affidamento in house providing, ed in particolare:
 - a) la totale partecipazione pubblica del capitale sociale;
 - b) l'esercizio del controllo analogo da parte del Comune;
 - c) lo svolgimento prevalente dell'attività in favore dell'Ente affidante.

Tutto ciò premesso, volendosi determinare le norme e condizioni che debbono regolare il presente affidamento, i comparenti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. Il Comune di Palau affida, con la formula dell'affidamento diretto In House Providing, alla Società "Palau Servizi Turismo s.r.l.", che accetta, l'esercizio del servizio di gestione dei parcheggi pubblici e delle autorimesse di proprietà o nella disponibilità del Comune di Palau, come individuati nelle successive disposizioni.

2. Il servizio di cui al comma 1 è qualificato come servizio pubblico locale di rilevanza economica e servizio di interesse economico generale ai sensi del D.Lgs. 201/2022 ed è svolto dalla Società in regime di in-house providing, in coerenza con l'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e con l'art. 7 del D.Lgs. 36/2023, come motivato nella relazione istruttoria approvata dal Comune di Palau.

3. Eventuali ulteriori servizi affidati alla Società saranno disciplinati con specifici atti e/o allegati tecnici, nel rispetto dei medesimi principi di in-house providing e delle valutazioni economico-finanziarie contenute nei relativi Piani Economico-Finanziari.

4. Le aree oggetto del servizio attualmente sono:

UBICAZIONE	PERIODO DI VALIDITÀ	TARiffe
- Area Ex campo sportivo, in via Fonte Vecchia (n.212 stalli); - Area Porto Turistico, in via Riva dei Lestrigoni (n.171 stalli); - Area Isolotto, in via Riva dei Lestrigoni (n.27 stalli); - Area Palau Vecchio, presso la via Palau Vecchio (n.27 stalli); - Area Sciumara, via Sciumara (n.120 stalli); - Area Poltu Mannu, via Poltu Mannu (n.58 stalli)	DAL 01 MAGGIO AL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO ore 08.00 - 20.00	1,00 €/ora
- Parcheggio Multipiano, via Capo d'orso-via Omero (n.238 stalli)	<i>Per i residenti e i dipendenti comunali</i>	
	DAL 01 MAGGIO AL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO ore 0 - 24	1,00 €/ora - abbonamento settimanale: 20,00 € - abbonamento mensile: 35,00 € <i>NB.: Esenzione dal 01/11 al 30/04</i>
	<i>Per i non residenti</i>	
	TUTTO L'ANNO ore 0 - 24	2,00 €/ora - abbonamento mensile esclusivamente tra il 01/11 e il 30/04: 100,00 €
	<i>Per le imprese ricettive alberghiere, extra-alberghiere</i>	
	possono essere riservati complessivamente n.25 stalli, di cui n.5 per singola struttura, con la gratuità da 01/11 al 30/04, con tariffa giornaliera di € 10,00 e vincolo di 6 mesi, vuoto per pieno ad € 1.800,00, dal 01/05 al 31/10, la cui assegnazione avverrà con procedura ad evidenza pubblica.	
- Area Porto Pollo, presso loc. Porto pollo (n.400 stalli)	DAL 01 APRILE AL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO ore 08.00 - 20.00	1,00 €/ora 1,50 €/ora per gli <u>autocaravan</u> 0,50 €/ora per i <u>motoveicoli</u>

5. Sono esentati dal pagamento della sosta i seguenti veicoli:

- i veicoli dei cittadini residenti muniti di qualsiasi permesso residente in esposizione, esclusivamente per le aree di sosta in prossimità delle spiagge (Palau Vecchio, Sciumara, Isolotto), come stabilito nel relativo regolamento comunale) e, limitatamente ai veicoli dei cittadini residenti nelle frazioni o aree esterne, anche nelle aree di sosta Ex campo sportivo e Porto turistico ma esclusivamente per 3 ore consecutive e con obbligo di esposizione anche del disco orario;
- veicoli delle Forze dell'Ordine o di soccorso o delle altre autorità di polizia amministrativa e giudiziaria, i veicoli comunali e veicoli di imprese svolgenti servizi o lavori per conto del Comune per ragioni di servizio;
- veicoli a disposizione dei diversamente abili muniti di apposito contrassegno in esposizione;
- veicoli, in servizio, delle imprese erogatrici dei seguenti servizi essenziali: energia (elettricità, gas), telecomunicazioni, servizio idrico integrato e altri servizi pubblici.

Art. 2 – Durata

1. Il contratto ha durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di avvio del servizio, come risultante dal verbale di inizio gestione.

2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, il contratto potrà essere rinnovato, previo accordo scritto tra le parti, da comunicarsi almeno novanta (90) giorni prima della scadenza naturale e previa:

- a) verifica positiva del mantenimento dei requisiti dell'affidamento in house ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023;
- b) verifica del permanere dell'equilibrio economico-finanziario del rapporto, sulla base dell'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario;
- c) adozione di un provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale, adeguatamente motivato anche alla luce del D.Lgs. 201/2022 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

3. È escluso ogni rinnovo tacito. Eventuali proroghe tecniche potranno essere disposte solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di nuovo affidamento del servizio, nel rispetto dei limiti temporali e motivazionali previsti dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali di rilevanza economica.

4. È vietato alla Società la cessione del presente contratto.

Art. 3 – Corrispettivo, canone di servizio e gestione degli incassi

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio è determinato, in coerenza con il Piano Economico-Finanziario sopra richiamato, in euro 200.000,00 (duecentomila/00);

2. Il pagamento del corrispettivo avverrà in due rate semestrali alle seguenti scadenze fisse:

- prima rata: entro il _____ di ciascun anno contrattuale;
- seconda rata: entro il _____ di ciascun anno contrattuale.

3. Il pagamento è subordinato alla presentazione di regolare fattura elettronica (codice destinatario IPA: c_g258), almeno trenta (30) giorni prima della scadenza prevista. In caso di ritardo superiore a trenta (30) giorni rispetto alle scadenze indicate, sono dovuti gli interessi moratori nella misura del tasso legale vigente, senza necessità di costituzione in mora.

4. Gli importi sono aggiornabili annualmente sulla base dell'indice ISTAT FOI, a partire dal secondo anno contrattuale, sulla base della variazione dell'indice ISTAT FOI (famiglie di operai e impiegati), secondo le modalità indicate nell'Allegato Tecnico, fermo restando il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario complessivo del rapporto, come disciplinato dall'art. 8.

5. Gli incassi derivanti dalla gestione della sosta (parcometri, sistemi digitali, abbonamenti e ogni altro canale di pagamento) sono riscossi dalla Società, che ne cura la gestione contabile, ed è tenuta a:

- registrare giornalmente gli incassi per singolo impianto o canale di vendita;
- riversare al Comune, con cadenza semestrale;
- trasmettere al Comune una rendicontazione analitica degli incassi e dei versamenti, secondo quanto previsto dall'art. 4 e dall'Allegato Tecnico, in coerenza con il Piano Economico-Finanziario.

6. Le somme riscosse nell'ambito del servizio, comprese quelle derivanti da recuperi tariffari, regolarizzazioni della sosta, omessi pagamenti e attività sanzionatoria prevista dal Codice della Strada, sono introitate dalla Società esclusivamente in nome e per conto del Comune, restando i relativi proventi di esclusiva competenza dell'Ente.

7. La Società affidataria svolge esclusivamente attività materiale, contabile e di supporto operativo alla gestione degli incassi e delle violazioni, senza attribuzione in proprio di potestà sanzionatoria né diritto ai relativi proventi.

8. Le somme riscosse nell'ambito del servizio, comprese quelle derivanti da recuperi tariffari, regolarizzazioni della sosta, omessi pagamenti e attività sanzionatoria prevista dal Codice della Strada, sono introitate dalla Società esclusivamente in nome e per conto del Comune, restando i relativi proventi di esclusiva competenza dell'Ente.

9. La Società affidataria svolge esclusivamente attività materiale, sanzionatoria, contabile e di supporto operativo alla gestione degli incassi e delle violazioni, senza diritto ai relativi proventi.

8. Le Parti danno atto che la struttura del corrispettivo e dei flussi economici di cui al presente articolo è coerente con il Piano Economico-Finanziario approvato e con la relazione istruttoria ex art. 5 D.Lgs. 175/2016, e costituisce elemento essenziale ai fini della verifica dell'equilibrio economico-finanziario dell'affidamento in house.

Art. 4 – Rendicontazione economica e flussi informativi

1. La Società trasmette al Comune, entro il giorno 15 del mese successivo, una rendicontazione analitica degli incassi, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B.

2. La rendicontazione di cui al comma 1 contiene almeno:

- incassi per impianto/parcometro e per canale (fisico/digitale);
- numero di titoli di sosta emessi per fascia oraria e tipologia;
- eventuali scostamenti significativi rispetto alle previsioni del Piano Economico-Finanziario.
- dati relativi ai recuperi tariffari, alle regolarizzazioni della sosta, agli omessi pagamenti e alle violazioni accertate nell'ambito del servizio.

3. La Società trasmette inoltre al Comune:

- una relazione trimestrale sull'andamento del servizio, contenente dati economici, operativi e di qualità;
- una relazione annuale di sintesi, coordinata con il bilancio della Società e con i documenti di programmazione del Comune, ai fini del controllo analogo.

4. Il Comune può richiedere in ogni momento dati di dettaglio ulteriori ai fini dei controlli di regolarità amministrativo-contabile e di controllo analogo, anche tramite accesso diretto ai sistemi informativi della Società secondo le modalità di cui all'Allegato C "Sistema di monitoraggio e rendicontazione".

Art. 5 – Obblighi del soggetto affidatario

1. La Società è tenuta a svolgere il servizio nel rispetto della normativa vigente, del presente contratto, degli allegati tecnici e delle direttive impartite dal Comune nell'esercizio del controllo analogo.

2. In particolare, la Società:

- assicura la continuità, regolarità e qualità del servizio di gestione dei parcheggi, nel rispetto degli standard minimi di cui all'Allegato D "Livelli di servizio del servizio parcheggi";
- mette a disposizione personale adeguato per numero, qualificazione e formazione;
- provvede alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli impianti utilizzati per il servizio, secondo quanto previsto dall'Allegato E "Attrezzature e impianti";
- garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, trasparenza e anticorruzione applicabili;
- provvedere, ove necessario, alla raccolta, gestione e smaltimento dei materiali derivanti dall'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente.
- attività di presidio delle aree di parcheggio durante gli orari dedicati all'assistenza all'utenza per l'esecuzione delle attività di emissione abbonamenti, evasione rimborsi e reclami;
- attività di presidio delle aree di parcheggio durante i periodi di maggiore affluenza (es. eventi culturali, manifestazioni, periodo natalizio);

- reperibilità telefonica in orario diurno e notturno ____giorni/anno h24
- sorveglianza dell'area tramite personale appositamente istruito e/o sistemi di videosorveglianza;
- verifica e accertamenti, con personale della Società, ausiliari del traffico, della regolarità della sosta dei veicoli negli appositi spazi a pagamento non custoditi;
- attività di supporto all'accertamento delle violazioni, ai recuperi tariffari e alle regolarizzazioni della sosta, secondo le direttive impartite dal Comando di Polizia Locale e nel rispetto del Codice della Strada;
- trasmissione tempestiva al Comune dei verbali, degli accertamenti effettuati e dei dati relativi a recuperi tariffari, regolarizzazioni e omessi pagamenti rilevati nell'ambito del servizio;
- trasmissione, in qualità di agente contabile, entro i termini di legge, del conto della propria gestione all'ente locale (con i relativi documenti allegati);
- allocazione della segnaletica orizzontale e verticale recante la prescrizione del pagamento anticipato a carico dell'utenza, l'indicazione degli orari di servizio e delle tariffe, intestazione e denominazione della Palau Servizi Turismo S.r.L. con la relativa indicazione della sede e del numero telefonico;
- manutenzione sia ordinaria che straordinaria della segnaletica, con relativa sostituzione in caso di danneggiamento per qualsiasi causa. Tale segnaletica orizzontale e verticale dovrà essere conforme ai modelli prescritti dal C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione, così come da Disciplinare Tecnico delle Manutenzioni;

3. Restano in ogni caso riservate al Comune e al Comando di Polizia Locale le funzioni pubblicistiche e sanzionatorie previste dalla normativa vigente, nonché la titolarità dei relativi proventi.

Art. 6 – Obblighi del Comune

1. Il Comune:

- esercita il controllo analogo sulla Società, secondo quanto previsto dall'art. 14, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento comunale sul controllo analogo;
- mette a disposizione della Società le aree, gli immobili, le attrezzature e gli impianti di sua proprietà necessari allo svolgimento del servizio, secondo quanto previsto dall'Allegato E;
- adotta gli atti di indirizzo e di programmazione necessari al corretto svolgimento del servizio e al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.

Art. 7 – Verifiche e controlli

1. Il Comune effettua verifiche e controlli sul corretto svolgimento del servizio, anche mediante sopralluoghi, richieste di informazioni e analisi dei dati trasmessi dalla Società.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale della Società e dal Regolamento comunale sul controllo analogo.

3. La Società è tenuta a fornire al Comune, su richiesta, ogni informazione e documento necessari all'esercizio di tali controlli, ivi compresi i dati di dettaglio sugli incassi, sui livelli di servizio.

Art. 8 – Equilibrio economico-finanziario e riequilibrio

1. Le Parti riconoscono che il presente affidamento è fondato sul Piano Economico-Finanziario approvato dal Comune, che attesta l'equilibrio economico-finanziario della gestione per l'intera

durata del contratto, ai sensi del D.Lgs. 201/2022 e della relazione istruttoria ex art. 5 D.Lgs. 175/2016.

2. L'equilibrio economico-finanziario si considera compromesso quando si verifichino, cumulativamente o alternativamente:

- uno scostamento negativo, per due esercizi consecutivi, superiore al ___% dei ricavi attesi da Piano Economico-Finanziario;
- l'insorgenza di oneri normativi o regolatori sopravvenuti, non prevedibili e non imputabili alla Società, che incidano in misura superiore al ___% sui costi operativi annui;
- modifiche sostanziali del perimetro del servizio o delle tariffe di sosta imposte dal Comune che alterino significativamente i presupposti del Piano Economico-Finanziario.

3. In presenza di una delle situazioni di cui al comma 2, ciascuna Parte può chiedere l'attivazione della procedura di riequilibrio, che si svolge come segue:

- a) la Parte interessata invia all'altra una relazione motivata, corredata da dati contabili e previsionali aggiornati;
- b) entro 30 giorni le Parti avviano un confronto tecnico, eventualmente supportato da consulenti, per la verifica degli scostamenti;
- c) entro i successivi 60 giorni, le Parti individuano le misure di riequilibrio, che possono consistere, in via non esclusiva, in: rimodulazione del canone fisso; adeguamento delle tariffe di sosta; modifica del perimetro o degli standard del servizio; rimodulazione della durata contrattuale, nei limiti consentiti dalla normativa sui servizi pubblici locali.

4. Le misure di riequilibrio sono formalizzate con atto aggiuntivo al presente contratto, previo aggiornamento del Piano Economico-Finanziario e nuova valutazione dell'Amministrazione in ordine alla convenienza e sostenibilità economico-finanziaria dell'affidamento in house, nel rispetto della disciplina vigente.

Art. 9 – Attrezzature e impianti

1. Le attrezzature e gli impianti necessari allo svolgimento del servizio parcheggi, di proprietà/noleggio del Comune o della Società, sono indicati nell'allegato A.
2. Le attrezzature e gli impianti di proprietà del Comune sono concessi in uso alla Società per la durata del presente contratto.
3. La Società provvede alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli impianti utilizzati per il servizio, mentre la manutenzione straordinaria resta a carico del Comune, salvo diverso accordo specificato nell'Allegato E.
4. Alla scadenza o risoluzione del contratto, la Società restituisce le attrezzature e gli impianti di proprietà del Comune nello stato risultante dal normale uso, fatte salve le sostituzioni e gli adeguamenti tecnologici concordati.

Art. 10 – Livelli di servizio

1. La Società è tenuta ad assicurare la continuità, regolarità e qualità del servizio di gestione dei parcheggi, nel rispetto degli standard minimi di cui all'Allegato D "Livelli di servizio del servizio parcheggi", che forma parte integrante del presente contratto.
2. Con separato atto saranno determinati gli indicatori di performance (KPI), che saranno definiti in coerenza con gli indicatori di qualità del servizio individuati nella relazione istruttoria e nel Piano Economico-Finanziario.

Art. 11 – Penali e e clausola risolutiva espressa

1. Il mancato rispetto degli obblighi di servizio di cui al presente contratto, accertato dal Comune sulla base dei dati forniti dalla Società e delle verifiche effettuate in sede di controllo analogo, comporta l'applicazione delle penali di cui al presente articolo e all'Allegato D, fatte salve le ipotesi di forza maggiore e di cause non imputabili alla Società.

2. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali applicate in un anno non potrà superare il 10% del corrispettivo annuo complessivo dovuto o spettante alla Società; al raggiungimento di tale soglia, il Comune potrà valutare la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento, ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta da parte del Comune, con indicazione dei fatti e dei dati di riferimento; la Società può presentare controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il Comune decide in via definitiva sull'applicazione delle penali.

Art. 12 – Risoluzione e recesso

1. Costituiscono cause di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., i seguenti inadempimenti gravi della Società:

- mancato rispetto reiterato dei livelli minimi di servizio di cui all'Allegato D, tale da compromettere in modo significativo la regolarità e la qualità del servizio;
- svolgimento di attività in violazione del vincolo di prevalenza dell'attività in favore del Comune, tale da far venir meno i requisiti dell'affidamento in house ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e dell'atto costitutivo/statuto della Società.

2. La risoluzione ai sensi del comma 1 è dichiarata dal Comune con atto motivato, previa contestazione scritta degli addebiti e assegnazione alla Società di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per presentare le proprie controdeduzioni e, ove possibile, porre rimedio agli inadempimenti contestati.

3. Resta ferma la facoltà del Comune di risolvere il contratto per giusta causa, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in presenza di gravi inadempimenti non espressamente indicati al comma 1 ma tali da compromettere in modo rilevante il corretto svolgimento del servizio o il perseguimento degli interessi pubblici sottesi all'affidamento.

4. In caso di compromissione dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art. 8, qualora la procedura di riequilibrio si concluda senza accordo tra le Parti sulle misure da adottare, il Comune può disporre, con atto motivato, la risoluzione anticipata del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica e delle garanzie di continuità del servizio.

5. Il Comune può recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso scritto di almeno sei mesi, dandone adeguata motivazione e riconoscendo alla Società, ove spettante, un indennizzo commisurato ai soli costi non ammortizzati relativi agli investimenti specificamente sostenuti per il servizio, come risultanti dal Piano Economico-Finanziario e dalla documentazione contabile, al netto di eventuali contributi o finanziamenti pubblici percepiti.

6. In caso di cessazione del rapporto, per qualsiasi causa, la Società è tenuta a:

- collaborare con il Comune per assicurare la continuità del servizio fino al subentro del nuovo gestore o alla gestione diretta da parte del Comune;
- restituire le attrezzature, gli impianti e le aree di proprietà del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 9 e dall'Allegato E;
- consegnare al Comune tutti i dati e le informazioni relativi al servizio (in formato aperto e riutilizzabile), necessari per la prosecuzione della gestione.

7. La risoluzione o il recesso non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, né la facoltà di escutere eventuali garanzie previste dal presente contratto o dalla normativa vigente.

ART. 13 - Coperture assicurative

1. Il Comune di Palau è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai danni alle persone e alle cose, derivante dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto. Per la copertura degli eventuali danni arrecati alle persone e alle cose, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto, la Società deve stipulare una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata del contratto. Sono a carico della Società tutte le eventuali franchigie e gli scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come la stessa provvederà direttamente al risarcimento dei danni che per qualsiasi motivo non siano liquidati dalla Compagnia di Assicurazione.

Art. 14 – Controllo analogo del Comune sulla Società

1. Il Comune esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, in conformità a quanto previsto dallo statuto sociale della Palau Servizi Turismo s.r.l. e dal Regolamento comunale sul controllo analogo.

2. In particolare, il controllo analogo si esplica attraverso:

- l'approvazione degli indirizzi strategici e dei piani triennali di attività della Società;
- l'approvazione del budget annuale e dei programmi di investimento, con specifico riferimento al servizio parcheggi;
- la verifica periodica dei risultati di gestione, anche sulla base dei report trimestrali e annuali di cui agli artt. 4 e 5;
- il potere di impartire direttive vincolanti alla Società in ordine alle modalità di svolgimento del servizio, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e della normativa sui servizi pubblici locali.

3. La Società è tenuta a trasmettere al Comune, con cadenza almeno semestrale, una relazione sull'andamento del servizio parcheggi, contenente dati economici, operativi e di qualità, nonché eventuali criticità e proposte di miglioramento, e a recepire e attuare le direttive impartite dal Comune, salvo che ciò comporti il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, nel qual caso si applica l'art. 8.

Art. 15 – Riservatezza e trattamento dei dati

1. Le parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni acquisite nell'ambito del presente contratto e a trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Art. 16 – Foro competente e legge applicabile

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, le parti eleggono quale foro esclusivamente competente il Tribunale di Tempio Pausania.

Art. 17 – Registrazione e spese

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986. Le spese di registrazione, ove dovute, sono a carico della parte richiedente.

Palau, lì _____

Per il Comune di Palau
Il Responsabile del Servizio

Per Palau Servizi Turismo S.r.l.
Il Rappresentante Legale
Avv. Roberta Campesi

- **Allegato A – Attrezzature ed impianti**
- **Allegato – Documento Programmatico e Predittivo 2026-2028 predisposto dalla Palau Servizi Turismo S.r.l.**

ALLEGATO A

Attrezzature e impianti affidatiti dal Comune di Palau-Settore Vigilanza alla Società in House

- a) n. 8 parcometri: Area di sosta a pagamento Isuledda;
- b) n. 3 parcometri: Area di sosta a pagamento La Sciumara;
- c) n. 1 parcometri: Area di sosta a pagamento Palau Vecchio;
- d) n. 3 parcometri: Area di sosta a pagamento Ex Campo sportivo;
- e) n. 3 parcometri: Area di sosta a pagamento Multipiano;
- f) n. 2 parcometri: Area di sosta a pagamento Porto Turistico;
- g) n. 1 parcometri: Area di sosta a pagamento Isolotto;
- h) n. 2 parcometri: Area di sosta a pagamento Porto Mannu;
- i) n. 10 palmari BRAV
- j) n. 10 Sim card uso palmari